



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ufficio del Sindaco



Prot. 4386

Addì 12 Ottobre 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLA CAPIENZA COMPLESSIVA DI PUBBLICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. ORDINANZA N. 26/2020.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 32 della Costituzione.

Visto il D.l. Testo unico degli enti locali 267/2000 art. 50 comma 7 competenze del sindaco e del presidente della provincia.

Visti la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Richiamati tutti i successivi provvedimenti governativi adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto, il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Visto l'art. 1 del suddetto DPCM;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo del 23 Settembre 2020, n. 87

Visto da ultimo il DPCM del 7 Ottobre 2020 che proroga l'Emergenza Sanitaria sull'intero territorio nazionale fino al 31 Gennaio 2021;

Considerato che nell'ultimo periodo si registra un sensibile aumento dei contagi e ritenuto pertanto utile ridurre la capienza complessiva di pubblico del campo Sportivo Comunale anche in considerazione dell'imminente ripresa dei campionati dilettantistici;

ORDINA

-di limitare la capienza complessiva della tribuna dell'impianto a n.80 persone con posti a sedere debitamente preassegnati ed evidenziati e con divisione delle tifoserie sui lati est e ovest della tribuna;

-di confermare l'obbligo di indossare la mascherina da parte degli spettatori;



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ufficio del Sindaco



DISPONE

Che la presente ordinanza abbia valenza sperimentale con possibilità di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione di eventuali ulteriori provvedimenti emanati da altre Autorità.

AVVERTE

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19/2020; che le somme per le sanzioni accertate e riscosse saranno destinate a far fronte alle esigenze economiche dovute alla emergenza in atto.

DI DARE ATTO

che la presente ordinanza

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale;

DA' MANDATO

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, al Comando Stazione di Celenza sul Trigno dell'Arma dei Carabinieri.



Il Sindaco
Dott. Walter DE LAUDO